

Distribuito da

Deutsche Bank 



Zurich Ecco Casa

Contratto di Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia a copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Assistenza.

Glossario e Condizioni di Assicurazione



Indice

Glossario	pag. 1 di 2
Condizioni di Assicurazione	pag. 1 di 14
Condizioni generali	pag. 1 di 14
Incendio	pag. 2 di 14
Furto	pag. 5 di 14
Incendio e Furto – In caso di Sinistro	pag. 7 di 14
Responsabilità civile	pag. 9 di 14
Responsabilità civile – In caso di Sinistro	pag. 12 di 14
Assistenza	pag. 12 di 14
Assistenza – In caso di Sinistro	pag. 13 di 14
Vincolo	pag. 13 di 14
Allegato 1: Combinazioni assuntive	pag. 1 di 1
Allegato 2: Modulo di denuncia Sinistro	pag. 1 di 1

Glossario

Abitazione: l'intera costruzione edile o la parte di essa adibita a dimora dell'Assicurato. Sono comprese:

- tutte le opere murarie e di finitura, quali serramenti, porte, finestre, opere di fondazione od interrate, recinzioni, pavimentazioni esterne;
- tutti gli impianti od installazioni considerati fissi per natura e destinazione, compresi le attrezzature sportive e per giochi, le recinzioni, le cancellate ed i cancelli, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti fissi di condizionamento, antenne radiotelevisive, tinteggiature, rivestimenti murali, moquettes e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico, cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'Abitazione assicurata;
- Dipendenze quali cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli anche se in corpi separati.

Annualità di Polizza: in una copertura poliennale si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Assicurazione a Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale la somma assicurata corrisponde solo ad una parte del valore complessivo delle cose assicurate, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e costituisce il Limite massimo di Indennizzo.

Assicurazione a Valore Totale: forma di Assicurazione in base alla quale la somma assicurata deve corrispondere al valore complessivo delle cose assicurate; se al momento del Sinistro detto valore risultasse superiore alla somma assicurata, si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Compagnia: la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contenuto dell'Abitazione: l'insieme di tutto quanto serve ad uso domestico e personale di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari con lui conviventi, del convivente "more uxorio" e degli eventuali collaboratori domestici, situato all'interno della sua Abitazione ed eventuale coesistente ufficio privato ed ascrivibili alle voci che seguono:

- **Arredamento:** mobilio e arredamento in genere dell'Abitazione e dell'eventuale annesso ufficio privato, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di allarme, nonché quanto d'uso di casa e personale compresi gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se riposti in locali di ripostiglio di pertinenza del Fabbricato stesso non comunicanti con i locali di Abitazione;
- **Oggetti pregiati:** quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, nonché pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
- **Gioielli e Preziosi:** oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni in genere;

- **Valori:** denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.

Danno liquidabile: il danno calcolato in base alle condizioni di Polizza senza tener conto di eventuali Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo.

Dimora abituale: l'Abitazione ove l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.

Dimora saltuaria: l'Abitazione ove l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente, della quale dispongono in qualsiasi momento. **La multiproprietà non è considerata Dimora saltuaria.**

Dipendenze: locali quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati di Fabbricato.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: vedi **Abitazione**. In caso di Assicurazione di porzione di Fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del Fabbricato stesso ad essa spettante.

Fenomeno elettrico: azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Franchigia: l'importo in cifra fissa che l'Assicurato tiene a suo carico, per il quale la Compagnia non riconosce l'Indennizzo e che viene dedotto dal Danno liquidabile.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

Intermediario assicurativo: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.

Limite di Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato, in caso di Sinistro, in eccesso ad eventuali importi che l'Assicurato dovrà tenere a proprio carico.

Massimale: la somma massima rimborsabile dalla Compagnia per ogni Sinistro. Quando è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un periodo di Assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di Assicurazione.

Mezzi di chiusura: strutture e congegni messi a protezione delle aperture dei fabbricati e/o locali contenenti le cose assicurate, per impedire l'accesso dall'esterno.

Occlusione: la chiusura o la riduzione dello spazio interno di una condotta determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.

Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scippo: Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: l'importo che rimane a carico dell'Assicurato, calcolato in percentuale sull'ammontare del Danno liquidabile e dedotto da quest'ultimo.

Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. **Gli effetti del gelo e del "Colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio o Implosione.**

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Somma assicurata: valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipulata l'Assicurazione.

Struttura organizzativa: la struttura di Mapfre Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., Stra-

da Trossi 66 – Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. Ogni diritto nei confronti della Struttura organizzativa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Superficie commerciale: criterio di stima della superficie delle abitazioni usualmente adottato per il calcolo del valore degli immobili nei contratti di compravendita.

Territorio Italiano: il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Valore a nuovo: s'intende:

- per il Fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (**esclusa l'area**);
- per il Contenuto dell'Abitazione, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione – **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso.**

Valore allo stato d'uso: s'intende:

- per il Fabbricato: la spesa prevista per l'integrale ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente;
- per il Contenuto dell'Abitazione: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale o in mancanza equivalente per uso, qualità e destinazione, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente.

Valore commerciale: il valore di mercato di una cosa in comune commercio inclusi gli oneri fiscali.

Valore nominale: il valore riportato sul titolo di credito.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché, in caso di dolo o colpa grave, la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 2

Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I Premi devono essere pagati all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia all'esazione dei Premi.

Articolo 3

Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Articolo 4

Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare avviso scritto alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutte le Compagnie assicuratrici interessate indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. L'omissione dolosa da parte del Contraente/Assicurato delle comunicazioni di cui sopra consentirà alla Compagnia di non corrispondere l'Indennizzo.

Articolo 5

Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Compagnia e il Contraente possono recedere dalla Polizza, mediante lettera raccomandata A/R con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso da parte della Compagnia, questa, entro 15

giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

Articolo 6

Aggravamento del Rischio

L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio mediante raccomandata A/R.

In tal caso, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, la Compagnia ha il diritto di accordare l'Assicurazione a differenti condizioni di assunzione del Rischio o recedere dal contratto nei termini descritti dallo stesso art. 1898.

Ai sensi dello stesso art. 1898, gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'Indennizzo.

Articolo 7

Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio successivo alla comunicazione dell'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 8

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 9

Franchigia

La Franchigia è operante esclusivamente per le sezioni Incendio e Furto.

L'Indennizzo viene effettuato previa detrazione di una Franchigia fissa di 150 euro per singolo Sinistro.

In caso di esistenza di uno Scoperto, la Franchigia opera quale minimo non indennizzabile.

Articolo 10

Variazione dell'ubicazione del Fabbricato e Contenuto assicurati (trasloco)

L'Assicurazione nell'ambito delle garanzie delle sezioni Incendio e Furto vale esclusivamente per l'ubicazione identificata in Polizza del Fabbricato e Contenuto assicurati.

In caso di trasloco in Abitazione diversa, l'Assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del primo giorno di trasloco.

Esclusivamente nell'ambito della sezione Incendio ed a condizione che il Contraente/Assicurato abbia comunicato per iscritto alla Compagnia con un preavviso di due giorni lavorativi la data di inizio trasloco, l'Assicurazione si intende valida anche nella nuova ubicazione del Fabbricato e del Contenuto assicurati dalle ore 24 della data di inizio trasloco e fino alle ore 24 del 10° giorno successivo a tale data, dopodiché l'Assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

Articolo 11

Assicurazione con dichiarazione dei metri quadrati

La Somma assicurata alla partita "Fabbricato" è determinata sulla base della dichiarazione del Contraente dei metri quadrati "commerciali" ovvero della superficie dell'unità abitativa assicurata comprensiva dei muri interni e perimetrali.

Il numero dei metri quadrati moltiplicato per l'importo indicato a fianco sulla Polizza costituisce la Somma assicurata.

Nel caso vi fossero box, cantine e solai di pertinenza dell'Abitazione, così come i balconi e le terrazze, il numero dei metri quadrati di loro pertinenza va considerato per metà della superficie e sommato ai metri quadrati dell'Abitazione.

La Compagnia, fermo restando che non si tratta di "stima accettata", rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile **sempreché il numero dei metri quadrati effettivo rilevato in sede di perizia sia uguale o inferiore a quello dichiarato sulla Polizza**, come indicato nel paragrafo "Assicurazione parziale – Deroga alla regola proporzionale" della sezione Incendio e Furto – In caso di Sinistro.

Articolo 12

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 13

Estensione territoriale

La garanzia vale per i beni ubicati all'interno del Territorio Italiano.

Articolo 14

Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 15

Recesso dalla polizza poliennale e inapplicabilità dell'articolo 1899 c.c.

La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla poliennalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualità di Polizza l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso. **La comunicazione di recesso deve essere inviata nei termini previsti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui è assegnata la polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.**

La facoltà di recedere concessa all'Assicurato non prevale sugli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato derivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.

In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la facoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni Annualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti all'Assicurato in forza dell'inapplicabilità dell'art. 1899 c.c.

Articolo 16

Cambio del fornitore dei servizi nell'ambito della garanzia "Assistenza"

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi mo-

mento il soggetto fornitore la garanzia Assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata.

La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di premio pattuite con il Contraente.

Incendio

Oggetto dell'Assicurazione

A seconda della "Forma di Assicurazione" scelta dal Contraente ed indicata in Polizza, la Compagnia presta le seguenti garanzie:

Forma "Base"

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- Incendio;
- fulmine;
- Esplosione, Implosione e Scoppio **non causati da ordigni esplosivi**;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti, **non appartenenti e non in uso all'Assicurato o al Contraente**;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del Fabbricato o contenente le cose assicurate, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini**;
- caduta di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura di parti meccaniche.

La Compagnia indennizza altresì:

- i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- i danni di cui sopra avvenuti in occasione di villeggiatura a capi di vestiario ed oggetti personali (compresi Preziosi e Valori) dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, facenti parte del Contenuto dell'Abitazione, e trasportati in locali temporaneamente abitati ed ubicati **entro i confini dei Paesi dell'Unione Europea, sino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata per il Contenuto dell'Abitazione**;
- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento, **purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse**;
- i danni di cui sopra causati a pellicce, quadri, Preziosi, tappeti quando sono custoditi temporaneamente in Istituti di custodia specializzati **fino alla concorrenza di 2.600 euro per Sinistro ed anno assicurativo**;
- i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio;

- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo.

Eventi atmosferici

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi all'interno dei Fabbricati ed al loro Contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e simili installazioni esterne;
 - Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a Sinistro);
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Grandine su parti di Fabbricato

La Compagnia indennizza, fino alla concorrenza di 2.600 euro per Sinistro e per anno assicurativo, i danni materiali e diretti causati dalla grandine alle seguenti parti di Fabbricato:

- vetrate e lucernari in genere;
- serramenti, anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Acqua condotta

La Compagnia indennizza, fino alla concorrenza di 2.600 euro per Sinistro e per anno assicurativo, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel Fabbricato.

Sono esclusi:

- a) i danni causati da umidità, stillicidio, trabocco o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici antincendio;
- b) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Acqua piovana

La Compagnia indennizza, fino alla concorrenza di 2.600 euro per Sinistro e per anno assicurativo, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, determinati da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pareti e pavimenti.

Sono esclusi:

- a) i danni che si verifichino ai Fabbricati e/o loro Contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua piovana penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni a cose poste all'aperto, sotto tettoia o in Fabbricati aperti da uno o più lati.

Gelo, Occlusione di condutture

La Compagnia indennizza, a parziale deroga di quanto disposto al capitolo "Esclusioni" della presente sezione e fino alla concorrenza di 2.600 euro per Sinistro e per anno assicurativo, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:

- spargimento d'acqua conseguente alla rottura di condutture del Fabbricato causata da gelo.

Sono esclusi i danni da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate o in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;

- spargimento d'acqua conseguente alla Occlusione di condutture del Fabbricato escluse quelle di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.

Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria.

Sovraccarico di neve

La Compagnia indennizza, fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alla partita "Fabbricato", i danni materiali e diretti agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativi a tettoie o Fabbricati aperti su più lati, causato da sovraccarico di neve.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni causati da valanghe e slavine; i danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.

Eventi socio-politici

La Compagnia risponde:

- dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da Incendio, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- degli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano,

individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi i danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di Fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;
- f) di scritte o imbrattamenti di muri esterni.

Rottura delle lastre

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato, fino alla concorrenza di 2.600 euro per Sinistro e per anno assicurativo, in caso di rottura delle lastre di cristallo e/o vetro per la loro sostituzione con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

L'Assicurazione è estesa alla rottura accidentale di lampadari appesi o fissati ai soffitti, a seguito di loro caduta.

Sono esclusi i danni:

- a) derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione, operazioni di trasloco, rotture di lucernari, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sui lampadari o sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- b) derivanti da rimozione dei lampadari o delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui sono collocati;
- c) ai lampadari o alle lastre che, alla data di effetto della Polizza, non siano integri ed esenti da difetti.

Non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza le scheggiature e le rigature.

Spese di pernottamento

La Compagnia rimborsa le spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili od in altra Abitazione, sostenute dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi, nel caso in cui i locali adibiti ad Abitazione principale dello stesso, colpiti da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, siano resi obiettivamente inagibili, fino alla concorrenza di 60 euro giornalieri per persona, col massimo per anno assicurativo di 2.600 euro per l'intero nucleo familiare.

Spese di rimpiazzo del combustibile

La Compagnia rimborsa le spese, sostenute dall'Assicurato, per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio dell'Abitazione o di parte di essa, fino alla concorrenza di 2.600 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Onorari dei periti

La Compagnia rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo con il massimo di 2.600 euro per singolo Sinistro, in caso di danno risarcibile a termini di Polizza, le spese

e/o gli onorari dallo stesso sostenuti per:

- il perito di parte, nonché la quota parte di spese e/o onorari relative al terzo perito, in caso di perizia collegiale;
- architetti, ispettori, ingegneri e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute.

Valore delle cose assicurate e Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata:

- sul Fabbricato: per il Valore a nuovo, entro la Somma assicurata indicata in Polizza;
- sul Contenuto: per il Valore a nuovo, entro la Somma assicurata indicata in Polizza. Fanno eccezione:
 - gli Oggetti pregiati, sui quali l'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale, con il Limite di Indennizzo di 13.000 euro per singolo oggetto;
 - i Gioielli e i Preziosi, sui quali l'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale, con il Limite di Indennizzo del 10% della Somma assicurata per il Contenuto dall'Abitazione;
 - i Valori, sui quali l'Assicurazione è prestata per il Valore nominale, con il Limite di Indennizzo di 1.100 euro.

Buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il Rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'Indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze o omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e l'Assicurato/Contraente abbia agito senza dolo.

La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Forma "A"

In aggiunta a quanto previsto nella Forma "Base", si intendono operanti le seguenti ulteriori garanzie.

Spese di ricerca e riparazione del guasto

La Compagnia - a parziale deroga di quanto disposto al capitolo "Esclusioni" della presente sezione - indennizza, fino alla concorrenza di 2.600 euro per Sinistro e per anno assicurativo, in caso di spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di condutture del Fabbricato:

- le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al precedente punto per la demolizione od il ripristino di parti del Fabbricato.

Danni elettrici

La Compagnia indennizza, **fino alla concorrenza di 2.600 euro per Sinistro e per anno assicurativo**, i danni materiali e diretti causati da guasti elettrici dovuti a variazioni di corrente, scariche od altri Fenomeni elettrici accidentali, ai seguenti enti assicurati:

- impianti al servizio del Fabbricato compresi i danni ai citofoni e video-citofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli all'esterno del Fabbricato;
- impianti di allarme;
- apparecchi elettrodomestici, audio, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici od elettronici esistenti nei locali di Abitazione occupati dall'Assicurato.

Sono esclusi i danni:

- a) causati dalle conseguenze naturali dell'uso o funzionamento o dagli effetti graduali degli agenti ambientali e atmosferici o da carenza di idonea manutenzione;
- b) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore nonché quelli causati da difetti di materiale e di costruzione;
- c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi come pure durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) a lampade o altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici ed a generatori di corrente;
- e) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.

Esclusioni

Sono sempre esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) conseguenti e verificatisi in occasione di terremoto, Inondazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, da valanghe e slavine, da cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- e) di smarrimento o di Furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- h) indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (salvo quanto previsto al paragrafo "Spese di pernottamento");
- i) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate.

Sono tuttavia indennizzabili i danni al Fabbricato e Contenuto assicurati se tali contaminazioni sono causate da fumi e gas derivanti da Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione oppure derivanti da trabocco, rigurgito fognario, rottura di fosse biologiche.

Condizione particolare

Ricorso Terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, il convivente "more uxorio", i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con loro stabilmente convivente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali sono a carico della Compagnia **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda** (art. 1917 del Codice Civile).

Furto

L'Assicurato che abbia scelto l'Assicurazione di Forma "A", può anche scegliere, ove venga contrassegnata in Polizza, la garanzia di Forma "B" che comprende anche la seguente garanzia.

Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, derivati da:

- Furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, commesso:

- a) con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi Mezzi di protezione e di chiusura (porte, fine-

stre, tapparelle e quanto normalmente previsto nelle Abitazioni civili) o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi, oppure praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;

- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- Rapina delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, avvenuta nei locali indicati in Polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
 - estorsione nel caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari e/o dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia diretta sia verso gli stessi sia verso altre persone.

Sono parificati ai danni del Furto, della Rapina o dell'estorsione i guasti causati alle cose assicurate compresi impianti di allarme e protezione per commettere il Furto, la Rapina o l'estorsione o per tentare di commetterli.

La Compagnia indennizza altresì:

- il Furto, la Rapina, l'estorsione, sino alla concorrenza di 1.100 euro, di capi di vestiario ed oggetti personali, Preziosi e Valori di proprietà dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando portati in locali di villeggiatura ubicati nel territorio dell'Unione Europea, purché l'evento si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi in tali luoghi;
- il Furto, sino alla concorrenza di 1.100 euro, qualora l'autore sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
 - a) che l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla Polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - b) che il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi;
- il Furto, sino alla concorrenza di 2.600 euro per ogni cassetta di sicurezza, in eccedenza al limite prestato dall'Istituto Bancario al momento di accensione del contratto di locazione, di denaro, preziosi, valori riposti nelle cassette di sicurezza presso l'Istituto Bancario;
- lo Scippo e la Rapina commessi all'esterno dell'Abitazione, così come disciplinato nel successivo paragrafo;
- le spese, sino alla concorrenza di 1.100 euro, effettivamente sostenute dall'Assicurato, per moduli, bolli e diritti, per il rifacimento di documenti personali, a seguito della loro sottrazione da parte dell'autore del Furto o della Rapina, sempreché tali eventi siano indennizzabili a termini di Polizza;
- i guasti, sino alla concorrenza di 1.100 euro, cagionati dai ladri alle parti del Fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e

protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di Furto, Rapina o estorsione consumati o tentati. Tale estensione è prestata senza applicare eventuali Scoperti o Franchigie previsti in Polizza.

Scippo e Rapina commessi all'esterno dell'Abitazione

L'Assicurazione è prestata, fino alla concorrenza di 1.100 euro per Sinistro e per anno assicurativo, contro la Rapina e lo Scippo, commessi sulla persona dell'Assicurato e dei componenti il nucleo familiare dell'Assicurato stesso, con lui residenti, di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi Gioielli, Preziosi e Valori (con il massimo di 260 euro per i Valori), gli uni e gli altri per uso personale, portati indosso secondo le rispettive destinazioni, all'esterno dell'Abitazione. La Compagnia rimborsa inoltre, entro i limiti della Somma assicurata, per gli eventi previsti dalla presente garanzia, le spese effettivamente sostenute per moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali, reso necessario a seguito della loro sottrazione.

La garanzia è valida se il Sinistro si verifica entro i confini dell'Unione Europea.

La garanzia non vale:

- a) per le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento dannoso queste siano in compagnia di altre persone di età superiore a 14 anni;
- b) per i Preziosi ed i Valori della persona derubata che attendano ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.

Valore delle cose assicurate e Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo.

Fanno eccezione:

- gli Oggetti pregiati, sui quali l'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale con il Limite di Indennizzo di 5.200 euro per singolo oggetto;
- i Gioielli e i Preziosi, sui quali l'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale con il Limite di Indennizzo di 3.900 euro;
- i Valori, sui quali l'Assicurazione è prestata per il Valore nominale con il Limite di Indennizzo di 1.100 euro.

Somme assicurate

La copertura è prestata fino alla concorrenza, per singolo Sinistro, della Somma assicurata indicata in Polizza, con il massimo per anno assicurativo del doppio di tale somma.

Delimitazioni ed esclusioni

Mezzi di chiusura

La garanzia è operante a condizione che i mezzi posti a chiusura ed a protezione delle aperture dell'Abitazione (quali porte, tapparelle, serramenti in genere e quant'altro inerente) siano almeno quelli usualmente installati nelle Abitazioni private.

Nel caso le aperture dell'Abitazione siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o superfici praticabili e l'Abitazione medesima rimanga incustodita, il Furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la rottura del solo vetro o cristallo (en-

trambi non antisfondamento) è comunque egualmente risarcibile con la decurtazione del 25% dell'importo liquidabile (Scoperto a carico dell'Assicurato).

Il pagamento dell'Indennizzo liquidato a termini di Polizza viene effettuato sotto detrazione di un importo pari al 20%:

- a) quando nei locali contenenti le cose assicurate vi è presenza di persone e non vengono poste in essere i Mezzi di protezione e chiusura delle finestre;
- b) qualora il Furto venga perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della Polizza;
- c) qualora la linea di gronda sia inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria e la copertura del tetto o il solaio non siano costruiti in laterizi, calcestruzzo, cemento, vetrocemento armato.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) conseguenti e verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
- b) conseguenti e verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni, Scoppi, trombe d'aria, uragani, ed altri sconvolgimenti della natura, Alluvioni o Inondazioni, terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale;
- c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a Gioielli, Preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) causati alle cose assicurate da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dall'autore del Sinistro;
- h) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- i) da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha indennizzato integralmente il danno,

salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime. Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Compagnia resta obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Compagnia le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Compagnia di rifiutare l'abbandono, pagando l'Indennizzo dovuto.

Dimora saltuaria

(il seguente paragrafo si intende operante qualora venga barrata la casella "Dimora saltuaria" in Polizza)

A parziale deroga di quanto disposto al precedente paragrafo "Esclusioni", la garanzia vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei Gioielli, Preziosi, Valori, raccolte e collezioni per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari.

Il pagamento dell'Indennizzo liquidato a termini di Polizza viene effettuato sotto detrazione di un importo pari al 20%.

La copertura è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro.

I Limiti d'Indennizzo previsti al precedente paragrafo "Valore delle cose assicurate e Limiti di Indennizzo" sono ridotti del 65%.

Incendio e Furto – In caso di Sinistro

Obblighi

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. In caso di Furto o Rapina adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- 2) darne avviso alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, inviando denuncia a

Zurich Insurance plc, CSU
via B. Crespi 23
20159 Milano
tel 02.5966.1

Indirizzo e-mail: sinistri.re@it.zurich.com

specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;

- 3) fare denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando la Compagnia, ed il numero di Polizia:
- a) relativamente ai danni di Incendio o di Sinistro presumibilmente doloso, entro cinque giorni, precisando, in particolare, il momento nel quale il Sinistro ha avuto inizio, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno;
 - b) relativamente ai danni di Furto, Rapina o estorsione entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a

Zurich Insurance plc, CSU
via B. Crespi 23
20159 Milano
tel 02.5966.1

Indirizzo e-mail: sinistri.re@it.zurich.com

entro i 15 giorni successivi;

- 4) fornire alla Compagnia, entro i 15 giorni successivi all’avviso, una distinta particolareggiata delle cose danneggiate o rubate con l’indicazione del rispettivo valore;
- 5) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno - punti 1) e 5) - sono a carico della Compagnia nei limiti di quanto previsto all’art. 1914 del Codice Civile.

Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:

- 6) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del Sinistro o gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
- 7) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture nonché qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche;
- 8) presentare, in caso di danno di Furto, Rapina o estorsione, su richiesta della Compagnia, tutti i documenti che si possono ottenere dall’Autorità competente in relazione al Sinistro.

L’inadempimento di uno di tali obblighi di cui ai punti 1) - 2) - 4) - 5) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

Procedura per la valutazione del danno

L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le

decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Mandato Periti

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente paragrafo “Obblighi”;
- 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del paragrafo “Procedura per la valutazione del danno” - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazioni dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del Sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole sezioni ai paragrafi “Valore delle cose assicurate e Limiti di Indennizzo”, la determinazione del danno viene eseguita separatamente - partita per partita - secondo i seguenti criteri:

Sezione Incendio

- **per il Fabbricato:** si stima il Valore a nuovo delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate

- e si deduce da tale risultato il valore dei recuperi;
- per il **Contenuto dell'Abitazione**: si stima il Valore a nuovo delle cose colpite dal Sinistro con il limite del doppio del Valore allo stato d'uso e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese.
- per gli **Oggetti pregiati, i Gioielli e i Preziosi**: si stima il Valore commerciale.
- per i **Valori**: si stima il Valore nominale.

Sezione Furto

- Per il **Contenuto dell'Abitazione**: si stima il Valore a nuovo delle cose colpite dal Sinistro con il limite del doppio del Valore allo stato d'uso e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese.
- per gli **Oggetti pregiati, i Gioielli e i Preziosi**: si stima il Valore commerciale.
- per i **Valori**: si stima il Valore nominale.

Assicurazione parziale – Deroga alla regola proporzionale
Qualora i metri quadrati effettivi dell'Abitazione assicurata eccedano al momento del Sinistro di oltre il 10% i metri quadrati dichiarati in Polizza, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto fra i metri quadrati assicurati (aumentati di una tolleranza del 10%) e quelli risultanti dalle stime effettuate, fermo quanto disposto all'art. 11 "Assicurazione con dichiarazione dei metri quadrati" delle Condizioni generali.

Questo paragrafo si intende operante per la sola sezione Incendio.

Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'Indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Anticipo degli Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che

l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 26.000 euro. L'obbligazione della Compagnia è esigibile dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Questo paragrafo si intende operante per la sola sezione Incendio.

Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. **L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.**

Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno **sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro senza che sia stata fatta opposizione.**

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento è effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla voce "Esclusioni" delle rispettive sezioni.

Per la sezione Incendio, relativamente alla partita "Fabbricato", il pagamento è effettuato con le seguenti modalità:

- 1) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione è corrisposto l'Indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;
- 2) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere è corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta a l'importo di cui al punto 1), determina l'ammontare complessivo dell'Indennizzo, calcolato in base al paragrafo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

Il pagamento avviene a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo siano comunque realizzati entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Responsabilità civile

In funzione della "Forma di Assicurazione" scelta dal Contraente ed indicata in Polizza, la Compagnia presta le seguenti garanzie

Forma “Base”

Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di Risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti accidentali relativi alla sua qualità di proprietario del Fabbricato descritto in Polizza, adibito a Dimora abituale o saltuaria.

La garanzia è comprensiva dei danni:

- derivanti da spargimenti di acqua in genere conseguenti a rottura accidentale di pluviali e grondaie, di tubazioni e condutture, di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento installati nel Fabbricato;
- da caduta neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture in genere del Fabbricato **con esclusione dei danni direttamente provocati dalla neve o dal ghiaccio stesso al tetto ed alla copertura;**
- causati a terzi dall'esistenza di:
 - strade private ed aree scoperte non gravate di servitù pubblica e marciapiedi e/o piani di calpestio di pertinenza del Fabbricato;
 - giardini e parchi con relativi alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, a meno che siano situati in aree condominiali e, comunque, **con esclusione delle piscine;**
 - cancelli automatici.

Fabbricati in condominio

Se l'Assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

Delimitazioni ed esclusioni

Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- a) lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni (in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili); lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- b) infiltrazioni, spargimenti d'acqua e rigurgiti di fogna - a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, condutture o canali - **nonché quelli derivanti da umidità, stitlicidio od insalubrità dei locali;**
- c) Furto;
- d) Incendio del Fabbricato limitatamente ai danni a cose;
- e) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai Rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo

- dell'atomo o con radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) inquinamento o contaminazione dell'atmosfera, di acque e di terreni.

L'Assicurazione non vale per i danni alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, il convivente “more uxorio”, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con loro stabilmente convivente;**
- b) **le persone che subiscano danni in conseguenza di lavoro o di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione o pulizia del Fabbricato e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.**

Forma “A”

Responsabilità civile del capofamiglia

(in aggiunta a quanto già compreso nella Forma “Base”)

Oggetto dell'Assicurazione

Persone assicurate

Il Contraente e, se con lui conviventi, il coniuge, il convivente “more uxorio”, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente.

Gli addetti ai servizi domestici, “baby sitter” e “persone alla pari” nell'espletamento delle loro mansioni svolte per conto degli Assicurati.

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione, ivi compresi, **con le limitazioni indicate:**

- a) conduzione dell'Abitazione costituente Dimora abituale e/o saltuaria dell'Assicurato, anche per villeggiatura estiva ed invernale e relativi Arredamenti;
- b) proprietà ed uso di apparecchi domestici in genere, comprese antenne radiotelevisive;
- c) proprietà ed uso di tende, roulottes, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature, situati in aree private;
- d) proprietà di armi anche da fuoco compreso l'uso delle stesse allo scopo di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- e) proprietà ed uso di barche a remi, barche a vela di lunghezza **non superiore a 6,50 metri** e senza motore ausiliario, tavole a vela, veicoli a braccia, velocipedi, giocattoli anche a motore comunque azionato;
- f) proprietà ed uso di animali da sella, da cortile, da casa;
- g) esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione dell'Abitazione dell'Assicurato;
- h) esercizio di sports in qualità di dilettante anche se con parte-

- cipazione a gare, prove e relativi allenamenti;
- i) esercizio di attività ricreative ed altre attività non retribuite, di attività anche dimostrative o competitive di automodellismo, navi modellismo ed aeromodellismo, **escluse comunque qualsiasi attività aventi carattere professionale od organizzativo**;
 - l) a seguito di messa in circolazione, a sua insaputa, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni od incapaci per legge, a norma degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

La garanzia è operante:

- per rivalsa esperita nei suoi confronti da Società di Assicurazione o Fondo di garanzia ai sensi del D.lgs. 209/05 e successive modifiche ed integrazioni in caso di eccezioni inopponibili al terzo, o di inesistenza della Polizza di Responsabilità civile per i rischi di circolazione;
- per danni al veicolo a motore di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.

La garanzia in ogni caso è subordinata, limitatamente ai veicoli di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di Polizza di Assicurazione dei rischi di Responsabilità civile derivante dalla circolazione ed in regola col pagamento del Premio;

- m) danni da Incendio, Esplosione o Scoppio a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia nei locali di villeggiatura non di proprietà, compresi i danni ai locali stessi;
- n) danni da Incendio, Esplosione o Scoppio di ciclomotori, motocicli, natanti di lunghezza **non superiore a 6,50 metri**, tende, roulotte, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature, di proprietà dell'Assicurato, **esclusi i rischi contemplati dall'Assicurazione obbligatoria di "Responsabilità civile per i veicoli a motore e i natanti"** (D.lgs. 209/05 e successive modifiche ed integrazioni) e compresi i danni ai locali di terzi in cui detti mezzi risultino in rimessa, anche se in consegna o custodia dell'Assicurato;
- o) danni a terzi causati nella qualità di trasportato su autoveicolo, **esclusi i danni al veicolo stesso, al guidatore ed ai trasportati.**

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere compresi i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

Responsabilità civile verso dipendenti addetti ai servizi domestici (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti ai servizi domestici, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata **un'invalidità permanente non inferiore al 5%** calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi

di legge sull'Assicurazione dei prestatori di lavoro.

Dall'Assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.

Delimitazioni ed esclusioni

Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti:

- a) dalla proprietà di beni immobili;
- b) dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso anche per gioco o divertimento, di veicoli, aereomobili o natanti, salvo quanto espressamente indicato al capitolo "Oggetto dell'Assicurazione" della "Forma A - Responsabilità civile del capofamiglia";
- c) dall'esercizio della caccia.

Sono esclusi i danni alle cose che l'Assicurato o le persone di cui egli risponda ai sensi di legge abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, i danni da Furto e quelli alle cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio delle cose di proprietà degli Assicurati, salvo quanto disposto espressamente nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente "more uxorio", i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con loro stabilmente convivente;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto espressamente precisato al paragrafo "Responsabilità civile verso dipendenti addetti ai servizi domestici (R.C.O.)".

Pluralità di Assicurati

La garanzia viene prestata entro il limite del Massimale convenuto in Polizza per ogni Sinistro, il quale resta, a tutti gli effetti, unico, anche nel caso siano implicate più di una delle persone assicurate.

Tuttavia il Massimale viene utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi fra il Contraente e gli altri Assicurati, la garanzia opera solo a favore del primo.

Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi del mondo.

Responsabilità civile – In caso di Sinistro

Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente:

- a) deve darne avviso alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, inviando denuncia a

Zurich Insurance plc, CSU
via B. Crespi 23
20159 Milano
tel 02.5966.1

Indirizzo e-mail: sinistri.re@it.zurich.com

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;

- b) è responsabile verso la Compagnia di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al comma a) ed al paragrafo successivo "Gestione delle vertenze di danno – Spese legali".

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

Agli effetti dell'Assicurazione di Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta amministrativa a norma di legge.

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Assistenza

La Compagnia per la gestione e la liquidazione dei Sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di Mapfre Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. (di seguito "Mapfre Asistencia S.A."), con sede a Verrone (BI) – Strada Trossi 66



oppure + 39 015-255.9790.

Mapfre Asistencia S.A. si avvale, per erogare le prestazioni, della sua Struttura organizzativa in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

La Struttura organizzativa, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Oggetto dell'Assicurazione

All'Assicurato che si trova in difficoltà, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia, per il tramite della Struttura organizzativa, fornisce le prestazioni di assistenza e i servizi indicati nella presente sezione.

Per "Evento" si intende il singolo fatto che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

A) Invio per interventi d'emergenza agli impianti idraulico, termico, elettrico ed agli accessi all'Abitazione assicurata di:

- a) un idraulico

Qualora l'Abitazione dell'Assicurato necessiti di un idraulico, la Struttura organizzativa provvede all'invio di un idraulico; la prestazione opera con il limite di 210 euro per Evento.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione di acqua nell'Abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Sono esclusi:

- per i casi a) e b), gli eventi dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.);
- per il caso c), la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazioni delle tubature mobili degli elettrodomestici.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

- b) un elettricista

Qualora l'Abitazione dell'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica nei locali dell'Abitazione, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura organizzativa provvede all'invio di un elettricista; la prestazione opera con il limite di 210 euro per Evento.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;

- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte del contatore.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

c) un fabbro

Qualora l'Abitazione dell'Assicurato necessiti di un fabbro, la Struttura organizzativa provvede all'invio di un fabbro; la prestazione opera con il limite di 210 euro per Evento.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibili l'accesso ai locali dell'Abitazione;
- scasso di fissi e infissi, a seguito di Furto o di tentato Furto, **quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'Abitazione.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

B) Spese albergo

Qualora l'Abitazione dell'Assicurato sia inagibile, in conseguenza di uno degli eventi descritti al punto A) precedente, oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, la Struttura organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo; la prestazione opera con il limite di 210 euro per Evento.

C) Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in qualunque località ad oltre 50 chilometri dal suo comune di residenza e, a causa di uno degli eventi descritti al punto A) precedente, oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria Abitazione, la Struttura organizzativa provvede ad organizzare il rientro anticipato. Nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La prestazione opera con il limite di 210 euro per Evento e riguarda un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe).

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Tutte le prestazioni sono concesse non più di tre volte per ciascun anno di validità del servizio. Tutte le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato.

Le prestazioni previste al punto C) "Rientro anticipato" non sono fornite in quei Paesi che si trovino in stato di beligeranza dichiarata o di fatto.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Compagnia non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.

Facoltà di variazione

La Compagnia si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento la Struttura organizzativa dandone comunicazione al Contraente.

Assistenza – In caso di Sinistro

Per poter usufruire delle prestazioni previste al capitolo "Oggetto dell'Assicurazione" della sezione Assistenza, l'Assicurato deve contattare la Struttura organizzativa funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno telefonando ai seguenti numeri:



oppure + 39 015-255.9790.

In ogni caso di richiesta di intervento è necessario che l'Assicurato comunichi con precisione:

- le proprie generalità;
- il numero di Polizza;
- codice prodotto ZTCC;
- il tipo di assistenza cui necessita;
- il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo.

Un contatto immediato con MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri - consente un miglior servizio e tempi più brevi per l'accertamento e la liquidazione del danno.

Vincolo

(operante a favore dell'Ente vincolatario se indicato in Polizza)

La Polizza è vincolata, relativamente alla Sezione Incendio e limitatamente al Fabbricato o porzione di Fabbricato, a tutti gli effetti, a favore dell'Ente vincolatario (in seguito denominato Concedente) richiamato in Polizza.

Pertanto, la Compagnia si obbliga a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con la Polizza se non con il consenso scritto del Concedente;
- comunicare al Concedente qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio scaduto, nonché l'eventuale proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;

- c) comunicare al Concedente ogni Sinistro occorso all'immobile, ovvero a parte dello stesso, entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- d) riconoscere il diritto a sottoscrivere ogni quietanza risarcitoria ed a ricevere ogni Indennizzo, esclusivamente e di-

rettamente in capo al Concedente, relativamente al credito residuo.

Restano salvi il diritto di recesso per Sinistro ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, nonché quelli derivanti alla Compagnia dall'applicazione dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Allegato 1:

Combinazioni assuntive

(per non dimenticare quella prescelta, crocettare la combinazione con una "X")

Forma "Base" <input type="checkbox"/>	Forma "A" <input type="checkbox"/>	Forma "B" <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none">• Incendio• Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato• Assistenza	<ul style="list-style-type: none">• Forma "Base" +• Spese di ricerca e riparazione del guasto• Danni elettrici• Responsabilità civile del capofamiglia	<ul style="list-style-type: none">• Forma "A" +• Furto

Come e cosa assicuriamo

Garanzie e relative Somme e Massimali assicurati

Incendio

- Fabbricato: Valore a nuovo calcolato sui mq commerciali comprese le pertinenze
- Contenuto: 30% del valore del Fabbricato assicurato con il massimo di 30.000 euro
- Oggetti pregiati: limite di 13.000 euro per singolo oggetto
- Gioielli e Preziosi: limite del 10% del Contenuto
- Valori: limite di 1.100 euro
- Ricorso terzi: 300.000 euro
- Eventi atmosferici
- Grandine su parti di Fabbricato: 2.600 euro
- Acqua condotta: 2.600 euro
- Acqua piovana: 2.600 euro
- Gelo, Occlusione di condutture: 2.600 euro
- Sovraccarico di neve: 30% della Somma assicurata per il Fabbricato
- Eventi socio-politici
- Rottura delle lastre: 2.600 euro
- Spese di pernottamento: 2.600 euro
- Spese di rimpiazzo del combustibile: 2.600 euro
- Onorari dei periti: 2.600 euro
- Spese di ricerca e riparazione del guasto - Forma "A": 2.600 euro
- Danni elettrici - Forma "A": 2.600 euro

Responsabilità civile

- Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato: 520.000 euro
- Responsabilità civile del capofamiglia - Forma "A": 1.000.000 euro

Assistenza

Numero Verde **800-181515**

- Invio di un idraulico: 210 euro
- Invio di un elettricista: 210 euro
- Invio di un fabbro: 210 euro
- Spese albergo: 210 euro
- Rientro anticipato: 210 euro

Furto

- Contenuto a Primo rischio assoluto
- Oggetti pregiati: limite 5.200 euro per singolo oggetto
- Gioielli e Preziosi: limite di 3.900 euro
- Valori: limite 1.100 euro
- Estorsione
- Guasti cagionati dai ladri: 1.100 euro
- Capi vestiario, oggetti personali, Preziosi in villeggiatura: 1.100 euro
- Furto commesso da un dipendente: 1.100 euro
- Spese per rifacimento di documenti: 1.100 euro
- Scippo e Rapina commessi all'esterno dell'Abitazione: 1.100 euro
- Scippo e Rapina commessi all'esterno dell'Abitazione di Valori: 260 euro

Franchigia

- 150 euro su ogni Sinistro "Incendio" e "Furto"

Allegato 2: modulo di denuncia Sinistro

Gentile cliente,

abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquidazione del danno.

La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o via e-mail, al suo Intermediario assicurativo o alla Compagnia nei termini previsti ai paragrafi “Obblighi” delle sezioni In caso di Sinistro.

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano

Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.0170.CGA - ed. 01.2019



ZURICH[®]